



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.70/2024

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

in composizione monocratica

La Giudice

Dott.ssa Barbara Pezzilli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30598 del registro di Segreteria su ricorso

proposto da:

D.A. G. (c.f. Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente

in Omissis via Omissis, rappresentato e difeso, giusta delega in calce

al ricorso, dall'Avv. Santina Billè - (c.f.: BLLSTN74D45I690I) posta

elettronica s.bille@btstudiolegale.eu; indirizzo pec:

santina.bille@monza.pecavvocati.it - ed elettivamente domiciliato

presso di lei nel suo studio in Monza, Via Carlo Prina 22.

Avverso

INPS ex Inpdap sedi di Roma e Milano in persona del legale rapp.te

pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle

liti, dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G.

Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

	Tenuta l’udienza dell’11.4.2023, presente, per l’INPS, su delega	
	dell’avv. Giulio Peco, l’avv. Lara Costi e per la parte ricorrente l’Avv.	
	Santina Billé.	
	FATTO	
	La parte ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione	
	cessato dal servizio in data 1.9.2016, in quiescenza col sistema misto	
	retributivo/contributivo, lamenta che la misura della pensione	
	(iscrizione Omissis) sarebbe stata liquidata senza tenere conto degli	
	scatti contrattuali da CCNL Comparto Istruzione e Ricerca	
	sopravvenuto in data 19.04.2018.	
	Precisa, infatti, che a seguito di specifica istanza	
	amministrativa del 17.07.2022, l’Inps in data 3.8.2022 rispondeva che	
	la scuola non aveva ancora inserito in procedura i miglioramenti	
	contrattuali necessari a riliquidare la pensione. Da allora, tuttavia,	
	non vi era stata alcuna ulteriore comunicazione né l’ente	
	previdenziale aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico secondo le norme contrattuali sopravvenute.	
	Il ricorrente, a tale proposito così chiarisce i presupposti per	
	l’accoglimento della domanda: “(...)il personale scolastico andato in pensione	
	dall’1.01.2016 al 31.12.2018 ha diritto all’adeguamento dell’importo della pensione secondo	
	quanto previsto all’art. 36 del CCNL 2016-2018.: “Salvo diversa previsione del CCNL, gli	
	incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari)	
	hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui	
	quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. I benefici	
	economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono	
	2	

	computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli	
	importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,	
	con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti	
	dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine	
	rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui	
	all'art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del	
	rapporto di lavoro". (doc. 4) Con circolare n.26 del 13.02.2019 (doc. 5), Inps ha precisato la	
	procedura che la scuola di titolarità deve adottare per permettere ai pensionati di avere il	
	ricalcolo della pensione con gli aumenti contrattuali previsti: "Gli Enti datori di lavoro,	
	pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di	
	pensione, anche e soprattutto in occasione dell'applicazione dei recenti rinnovi contrattuali,	
	dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l'inserimento di un	
	nuovo "ultimo miglio" (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali	
	spettanti alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei	
	"Miglioramenti contrattuali" con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future.	
	Dell'avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli Enti datori di lavoro	
	dovranno dare puntuale comunicazione alla Struttura dell'Istituto competente ...". La	
	circolare suddetta, pone poi una serie di oneri a carico di Inps, ma l'aggiornamento è	
	avvenuto solo in relazione al TFS; come la circolare espone, "Fermo restando che la	
	competenza alla liquidazione del primo pagamento delle pensioni è attribuita alla Struttura	
	territoriale dove è ubicata l'ultima sede di lavoro del pensionando....la lavorazione della	
	pensione, previa verifica della presentazione della relativa domanda, verrà effettuata	
	esclusivamente sulla base degli elementi presenti nella posizione assicurativa, completata ed	
	integrata secondo le indicazioni sopra descritte. Il trattamento pensionistico determinato	
	secondo le modalità sopra indicate sarà considerato provvisorio e a tal fine, in attesa	
	3	

	dell'aggiornamento delle procedure, l'operatore della Struttura territoriale competente avrà	
	cura di inserire nel provvedimento di conferimento della pensione la seguente annotazione:	
	<i>"La pensione viene liquidata in via provvisoria". La successiva trasmissione dei flussi</i>	
	<i>Uniemens-ListaPosPa, relativi agli anticipi DMA effettuati, anche con riferimento ad</i>	
	<i>eventuali ricostruzioni di carriera effettuate dal datore di lavoro successivamente alla</i>	
	<i>cessazione dal servizio, permetterà alla Struttura di riliquidare il provvedimento in modalità</i>	
	<i>definitiva secondo quanto descritto al paragrafo successivo."</i> Risulta pertanto ancora dovuto	
	<i>l'adeguamento dei minimi tabellari dai quali discende la riliquidazione del trattamento</i>	
	<i>pensionistico, con aggiornamento della retribuzione pensionabile alla cessazione. ".</i>	
	Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente	
	notificato all'Inps a cura della parte ricorrente, il giudizio veniva	
	chiamato per l'udienza di discussione dell'11.4.2024.	
	L'INPS si è costituito in giudizio mediante deposito di	
	memoria e documentazione, eccependo di aver provveduto a	
	riliquidare la pensione non appena il datore di lavoro - non evocato	
	in giudizio- aveva provveduto ad aggiornare retroattivamente le	
	denunce contributive, previo pagamento degli arretrati e delle	
	differenze dovute (Doc. B2).	
	L'ente previdenziale ha quindi chiesto che venga dichiarata la	
	cessazione della materia del contendere con la compensazione delle	
	spese di lite.	
	All'odierna udienza parte ricorrente, riportandosi al ricorso ha	
	preso atto della riliquidazione ed ha concordato sulla richiesta di	
	cessata materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle	
	spese di lite.	
	4	

	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il	
	merito della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere	
	dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda	
	formulata in giudizio dal Sig. G. D.A. -finalizzata ad ottenere la	
	riliquidazione del trattamento previdenziale, dovuta sulla base dei	
	miglioramenti contrattuali retroattivi di cui agli scatti contrattuali da	
	CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sopravvenuto in data	
	19.04.2018- è stata integralmente accolta in via amministrativa	
	dall’INPS.	
	L’INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver	
	proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale e al suo	
	pagamento con il cedolino di aprile 2024, non appena il datore di	
	lavoro ha provveduto all’adempimento dei suoi obblighi contributivi	
	e ad aggiornare le relative denunce contributive, sicché sussistono	
	giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	dichiara	
	cessata la materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	5	

